



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 del 12/06/2025

Oggetto: PRELEVAMENTO SOMMA DAL FONDO RISCHI SOCCOMBENZA A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

L'anno duemilaventicinque addì 12 del mese di giugno alle ore 11:20, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

SQUERI FRANCESCO	SINDACO	Presente
BARONE CARLO SALVATORE	VICE SINDACO	Presente
MARZANI VALENTINA	ASSESSORE	Assente
MICHELI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
MISTRETTA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
RESTA VALERIA	ASSESSORE	Assente
TAVERNITI ACHILLE	ASSESSORE	Presente
ZUIN MASSIMO GIOVANNI	ASSESSORE	Assente

Totale Presenti 5

Totale Assenti 3

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE MARTINA STEFANEA LAURA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SQUERI FRANCESCO in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 11 dicembre 2024 con la quale è stata approvata la Programmazione Finanziaria 2025-2027 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e documentazione costituente il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 19 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – parte finanziaria;

Richiamato nello specifico l'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000, che al comma 3 testualmente recita: *"E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo";*

Richiamato altresì l'art. 176 D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale: *"I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno";*

Dato atto che la lettera h) del Paragrafo 5.2 del principio contabile della competenza finanziaria dispone che *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi... L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti [...]";*

Considerato che la costituzione, nel bilancio finanziario dell'Ente, di un fondo spese per rischi per la copertura di spese che, pur astrattamente prevedibili, non sono concretamente quantificabili, rappresenta un utile strumento di previsione per garantire la copertura delle predette spese;

Atteso che l'Amministrazione in sede di Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 11/12/2024, ha ritenuto al riguardo di effettuare un accantonamento idoneo, quantificato sulla base del contenzioso esistente e monitorato dal Servizio competente, pari a complessivi euro 10.000,00;

Ricordato che:

- sul capitolo del fondo rischi contenzioso non è possibile né impegnare né pagare;
- lo stanziamento confluirà a fine esercizio nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione;

Preso atto che con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 25 del 29/05/2025 si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 359,43 a seguito sentenze del Giudice di Pace che ha accolto l'opposizione degli esponenti a ricorsi contro verbali di violazione al codice della strada della Polizia Locale, condannando il Comune di San Donato Milanese al pagamento delle spese;

- n. 26 del 29/05/2025 si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 478,40 in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha condannato il Comune di San Donato Milanese al pagamento delle spese del giudizio tributario nel quale è stato dichiarato soccombente;

Precisato che la soccombenza giudiziale rientra nelle ipotesi di riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL di competenza del Consiglio Comunale;

Preso atto che:

- la procedura di riconoscimento consiliare ex art. 194 del T.U.E.L. del debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva è comunque necessaria anche qualora il pagamento del debito avvenisse utilizzando uno specifico fondo presente in bilancio al fine di non vanificare la disciplina di garanzia prevista dall'ordinamento, impedendo sia il controllo previsto dalla norma citata da parte del Consiglio comunale che la verifica da parte della Procura della Corte dei Conti ex art 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 9/2019/PAR);

Considerato pertanto necessario procedere alla variazione al bilancio di previsione 2025-2027 esercizio 2025, di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo del Fondo rischi contenzioso di competenza a consequenziale deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 del 29/05/2025 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive per un importo totale di Euro 837,83;

Visto l'elaborato parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono elencati i movimenti contabili di variazione al bilancio di previsione 2025-2027;

Richiamati gli art. 169 e 175 del D.Lgs. 267/2000, che disciplinano l'adozione e le variazioni di PEG, con riferimento particolare al co. 9 dell'art. 175, ai sensi del quale: *"Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio [...] che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno"*;

Dato atto che con la presente variazione non si pregiudica il rispetto degli equilibri complessivi di bilancio;

Ritenuto altresì necessario provvedere alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2025-2027 direttamente conseguente al prelevamento dal fondo contenzioso, per far fronte alla debenza da pronuncia giurisdizionale sfavorevole sopracitata, al fine di non arrecare pregiudizio all'Ente;

Precisato che non viene richiesto il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del TUEL, secondo il quale l'organo di revisione emette parere su *".... proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili....)"*;

Ravvisata pertanto la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di procedere, ai sensi dell'art. 175 del T.U.E.L., alle variazioni del Bilancio di previsione 2025-2027, come specificato nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione relative al prelievo dal Fondo Rischi Contenzioso - codifica 1.10.01.99.999 - Cap. 110023/0 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, per l'importo di complessivo euro 837,83 da stanziare alla codifica 1.10.05.04.001 Cap. 103528/0: "Oneri da contenzioso", per il pagamento delle soccombenze giudiziali;
- 2) di variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 per l'esercizio 2025 in termini di competenza e di cassa, così come dettagliato nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che con la presente variazione non si pregiudica il rispetto degli equilibri complessivi di bilancio;
- 4) di disporre la comunicazione al Consiglio Comunale l'assunzione del presente atto.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
SQUERI FRANCESCO

II SEGRETARIO GENERALE
MARTINA STEFANEA LAURA